



Roma, 8 marzo 2022

**AGLI ASSESSORI E AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI
PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELLE POLITICHE VENATORIE**

**E P.C.
MINISTERO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE**

**ISPRA
RESPONSABILE SERVIZIO CONSULENZA FAUNA
SEDE**

OGGETTO: Lettera diffida delle Associazioni ambientaliste, prot. n. 110 del 24.2.2022 di preteso adeguamento dei calendari venatori al Documento della Commissione europea di revisione dei Key concepts sulle date di migrazione prenuziale degli uccelli.

Con la lettera in oggetto alcune Associazioni ambientaliste (Enpa – Lac – Lav – Legambiente - W.W.F. Italia) hanno diffidato le Regioni a predisporre i calendari venatori 2022/2023, “attenendosi in maniera chiara e puntuale alle indicazioni derivanti dal processo di revisione dei Key Concepts.

Indicazioni queste che, da un lato, costituirebbero “il punto di riferimento oggettivo, scientifico e stringente” per evitare che l’attività venatoria venga condotta in violazione del divieto di caccia nel periodo di migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori e, dall’altro lato, non si presterebbero “ad interpretazioni, concertazioni, trattative o valutazioni “politiche””.

Al riguardo è da richiamare a il Tribunale dell’Unione europea che, con sentenze del 27.10.2017 (Causa T-562/15 e Causa T-570/15), ha avuto modo di sottolineare che i dati Key concepts “*non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt’al più costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE*”.

E’ dunque smentita la pretesa natura oggettiva, scientifica e stringente dei dati Key Concepts, che peraltro, per quanto attiene a quelli italiani, provengono dall’ISPRA che, a malgrado l’espressa richiesta della Commissione di avvalersi di documentazione rinvenibile su riviste peer-reviewed, ha fornito dati raccolti unilateralmente, assumendo opere di letteratura risalenti nel tempo se non addirittura meri reports interni, privi di alcuna valenza scientifica. Dati questi che non sono stati oggetto di effettivo, trasparente e approfondito confronto tecnico-scientifico con le Regioni, le Province autonome e i portatori di interessi.

A fronte di quanto sopra alle Regioni, nella predisposizione dei calendari venatori, residua in relazione



alle proprie particolari caratteristiche territoriali e climatiche, l'autonomia di individuare, anche per gli uccelli migratori, sulla base di risultanze scientifiche attuali acquisite con metodologie tecnicamente avanzate, date di apertura e chiusura della stagione venatoria diverse da quelle indicate nei Key Concepts. E questo doverosamente anche "per prendere in conto le informazioni più recenti in ciascuno Stato Membro e per mettere fine alle differenze che possono sussistere tra territori confinanti" (Cfr paragrafo 64, delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea sopra richiamate).

Clamorosamente penalizzanti e scientificamente ingiustificabili sono le date di inizio della migrazione prenuziale indicate dall'ISPRA per Italia, rispetto a quelle rilevate per le stesse specie di uccelli esemplificativamente dalla Spagna, dalla Francia, dalla Croazia e dalla Grecia.

Aggiungasi che ISPRA, nel fornire in sede unionale informazioni scientifiche sviantemente riduttive ha eluso le sentenze rese dai Giudici amministrativi con particolare riferimento sia ai Turdidi, di cui è stata accertata la legittimità del prelievo venatorio fino alla terza decade di gennaio (ad esempio Cons. Stato, Sez III, n. 7609/2020; TAR Lombardia, Sez IV, n. 2203/2021), al pari della Beccaccia (ad esempio TAR Sardegna, Sez I, 284/2021; TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020), sia con riferimento agli acquatici (ad esempio TAR Veneto, Sez I. n. 155/2022). Tali sentenze, come ISPRA non poteva ignorare, sono state rese con riferimento ai calendari venatori 19/20 e 20/21, sulla base di dati e risultanze scientifiche, acquisiti mediante l'utilizzo di moderne tecnologie, successivi a quelli utilizzati dallo stesso ISPRA per il preteso aggiornamento dei Key Concepts 2021.

Si invitano pertanto le Regioni a respingere con fermezza l'istanza/diffida in oggetto delle Associazioni ambientaliste, nonché a valutare se la minaccia di azioni giudiziarie, per come formulata dal Presidente della Lipu-Birdlife Italia, possa costituire una illegittima intimidazione.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Massimo Buconi - Presidente FIDC

Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia

Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi

Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia

Maurizio Zipponi – Presidente CNCN

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC